Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 6 giugno 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 6 GIUGNO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5 %, interventi per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi (amministrati dalla Direzione generale del tesoro). Serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 30 aprile 1969.

(4180)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antioco.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Antioco, al quale sono assegnati per legge trenta membri, risultò composto, dopo le elezioni del 28 novembre 1966, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, singolarmente privi di una maggioranza decisiva.

Una giunta eletta da una coalizione eterogenea riuscì, tuttavia, ad assicurare l'amministrazione del comune fino al novembre 1968, allorchè il sindaco, trasferitosi in altra sede per motivi professionali, rassegnò le dimissioni, delle quali il consiglio prese atto nella seduta del 13 dicembre 1968.

Tali dimissioni portarono alla definitiva rottura dell'equilibrio politico in seno a quell'amministrazione, determinando una crisi che il consiglio comunale si è dimostrato incapace di superare.

Infatti, tre adunanze consiliari indette per il 20 e 28 dicembre 1968 e per il 5 gennaio 1969 ai fini della elezione del nuovo sindaco sono risultate infruttuose per mancanza del numero legale di presenti.

Il prefetto, allora, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, ha disposto — con decreto dell'11 gennaio u. s., fatto notificare a tutti i consiglieri — una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con la esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco a scanso del provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo, però, ha avuto esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 19 e 26 gennaio u. s., sono andate ancora una volta deserte.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità del consiglio comunale di Sant'Antioco di eleggere il sindaco, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, disponendone, intanto, coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Attesa la persistente carenza di quel consiglio comunale, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo di legge, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 marzo 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antioco ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Gaetano Altamura, funzionario di prefettura.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Sant'Antioco (Cagliari) non ha provveduto ad eleggere il nuovo sindaco in sostituzione del precedente titolare dimissionario, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 marzo 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Antioco è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Altamura è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(4744)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Latiano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Latiano, al quale per legge sono assegnati trenta membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 12 giugno 1966, di vari gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Una coalizione tra alcuni dei predetti gruppi riuscì, tuttavia, ad eleggere il sindaco e la giunta, consentendo all'amministrazione di assicurare il governo del civico ente fino al settembre 1968, quando per divergenze sorte in seno alla predetta coalizione il sindaco e alcuni assessori rassegnarono le dimissioni dalla carica, delle quali il civico consesso prese atto nella seduta del 5 ottobre 1968.

L'elezione del nuovo sindaco e degli assessori in sostituzione dei dimissionari, avvenuta nella stessa seduta, non valse peraltro a sanare i contrasti interni, tant'è che il bilancio di previsione per il 1969, portato all'esame del consiglio nella seduta del 30 dicembre 1968 non potè essere approvato, non avendo ottenuta la prescritta maggioranza di voti favorevoli.

A seguito di tale voto negativo il sindaco rassegnò le dimissioni, cui seguirono quelle di cinque assessori su sei, delle quali il consiglio comunale prese atto nella seduta del 25 gennaio 1969.

Nella stessa seduta non si riuscì, però, ad eleggere i nuovi organi, in quanto le due votazioni effettuate per la elezione del sindaco risultarono infruttuose.

Analogo esito negativo ebbe la successiva adunanza consiliare del 1° febbraio u. s.

Pur essendo ormai evidente che la crisi dell'amministrazione non era più suscettibile di positiva evoluzione, il prefetto, allo scopo di porre il civico consesso inequivocabilmente di fronte alle proprie responsabilità, ne ha disposto d'ufficio — con decreto del 4 febbraio 1969, fatto notificare a tutti i consiglieri comunali — due ulteriori convocazioni per la elezione degli organi ordinari, con l'esplicita diffida a provvedervi, a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Peraltro, neppure tale ultimo esperimento ha avuto esito positivo, in quanto nella seduta del 15 febbraio 1969, ventitrè consiglieri su ventiquattro hanno votato scheda bianca in entrambe le votazioni tenute per l'elezione del sindaco, mentre la successiva del 17 stesso mese è risultata deserta per mancanza del numero legale dei presenti.

Ritenuto ormai inutile ogni ulteriore tentativo inteso a favorire una normale soluzione della crisi, stante l'impossibilità di addivenire comunque ad una intesa per la ricostituzione degli organi ordinari del comune, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento di quel consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Latiano, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine agli essenziali adempimenti concernenti la elezione del sindaco e della giunta, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per procedere all'adozione della misura di rigore proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 marzo 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Latiano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Lorenzo Milella, funzionario di prefettura.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Latiano (Brindisi) non ha provveduto, malgrado la formale diffida del prefetto, a ricostituire gli organi ordinari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 marzo 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Latiano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo Milella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(4745)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Reggiolo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Reggiolo (Reggio Emilia), al quale la legge assegna venti membri, dopo le elezioni del 17 novembre 1968, è risultato diviso in due contrapposti schieramenti di pari consistenza numerica.

Si è riprodotta così, all'interno del menzionato consiglio comunale, la situazione di perfetta parità numerica di gruppi avversi, che per ben due volte (nel settembre 1967 e nel marzo 1968) era sfociata nelle contemporanee dimissioni della metà dei consiglieri e nella conseguente nomina di un commissario prefettizio.

Sta di fatto che il neo consiglio comunale, riunitosi il 14 gennaio u.s., dopo aver provveduto alla convalida degli eletti nella consultazione del 17 novembre 1968, non è stato in grado di fare luogo alla elezione del sindaco, per la mancanza del prescritto quorum dei voti.

La successiva adunanza consiliare, indetta per il 20 gennaio u. s., è addirittura andata deserta, essendovi intervenuti solo 9 consiglieri, numero questo inferiore a quello prescritto dall'art. 5 - co. IV - del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (11 su 20).

Allora il prefetto, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi ed essenziali obblighi di legge, ha disposto, per l'elezione del sindaco e della giunta, due successive convocazioni del consiglio comunale indette con la diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, che, qualora anche tale tentativo fosse riuscito infruttuoso, sarebbe stato proposto lo scioglimento del consiglio medesimo.

Neppure tale tentativo ha avuto esito positivo, in quanto anche le due adunanze, disposte rispettivamente per i giorni 1 e 3 febbraio 1969, sono andate deserte, per il mancato intervento del prescritto quorum di consiglieri (sono risultati presenti tre consiglieri su venti il giorno 1 febbraio e otto consiglieri su venti il giorno 3 febbraio).

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di Reggiolo di provvedere alle elezioni del sindaco e della giunta ed al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi del comune, il prefetto ha rappresentato la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 323 sopramenzionato, allo scioglimento del consiglio stesso.

Atteso che il detto consiglio, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistito nel violare precisi ed essenziali obblighi prescritti dalla legge — quali sono quelli relativi alle elezioni del sindaco e della giunta — e considerato, altresì, che l'esperimento di ulteriori convocazioni consiliari parrebbe affatto inutile, in quanto — come ha sottolineato il prefetto — la metà dei consiglieri comunali ha manifestato la ferma intenzione di non prendere più parte alle riunioni del consiglio, si ravvisa la necessità di fare luogo allo scioglimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 26 marzo 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Reggiolo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del dott. Giacomo Casali, ispettore generale.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Reggiolo (Reggio Emilia) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 marzo 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Reggiolo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Casali, ispettore generale, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(4788)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1969.

Modificazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 1946 concernente attribuzione di compensi speciali al personale dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, relativo all'attribuzione dei compensi speciali al personale dello Stato;

Visto il precedente decreto 9 novembre 1946, concernente le norme di attuazione dell'art. 6 predetto;

Decreta:

E' soppresso la frase: « previe intese con quello per il tesoro » contenuta nel primo comma del decreto 9 novembre 1946, indicato nelle premesse.

Restano fermi tutti gli altri criteri e limitazioni, contenuti nello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1969
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 129

(4833)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1969.

Autorizzazione alla Banca popolare di Aprilia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Aprilia, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Aprilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Aprilia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Aprilia (Latina);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Aprilia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Aprilia (Latina), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Aprilia (Latina).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Aprilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(4723)

DECRETO PREFETTIZIO 12 maggio 1969.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Massa Carrara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto n. 410/Gab. in data 28 gennaio 1965, con il quale venne ricostituito il consiglio provinciale di sanità;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1261, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, che detta nuove norme in materia;

Ritenuta la necessità di procedere alla rinnovazione del predetto consesso, a norma dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 257;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio maggio 1969-maggio 1972, è così costituito:

A) Componenti di diritto:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale di Massa;

l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile;

l'ispettore capo dell'ufficio provinciale dell'agricoltura;

il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro;

l'ufficiale sanitario del capoluogo;

i direttori delle sezioni medico micrografica e chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio residente del capoluogo;

B) Componenti di nomina prefettizia:

Massimeo dott. Vito, medico condotto;

Del Nero dott. Alberto, presidente dell'ospedale civile di Massa;

Nelli dott. Renato, direttore sanitario dell'ospedale civile di Massa;

Luciani prof. Angelo, primario medico dell'ospedale civile di Carrara;

Sarteschi prof. Giovanni, primario chirurgo dello ospedale civile di Massa;

Bruno dott. Pietro, Bianchi prof. Pier Luigi, Bordigoni dott. Francesco, medici chirurghi;

Benedetti avv. Ermenegildo, esperto in materie amministrative;

Lippi ing. Umberto e Manganelli ing. Enzo, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Micheli Pellegrini prof. Valerio, rappresentante dell'ordine dei medici;

Davini dott. Gedeone, rappresentante dell'ordine dei veterinari;

Borrini dott. Aldo, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;

Pagliai Renata, rappresentante del collegio delle ostetriche;

Della Bianchina dott. Andrea, rappresentante I.N.P.S.;

Sinatti dott. Mario, rappresentante I.N.A.I.L.;

Bugliani dott. Francesco, rappresentante I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Alfonso Ferro, funzionario del Ministero della sanità.

Massa, addì 12 maggio 1969

Il prefetto: TROIANI

(4666)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 30 maggio 1969:

Boschetti Gian Paolo, notaio residente nel comune di Cornuda, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Arsiero, distretto notarile di Vicenza.

Todescan Alessandro, notaio residente nel comune di Caldaro, distretto notarile di Bolzano, è trasferito in Angarano, frazione del comune di Bassano del Grappa, distretto notarile di Vicenza.

Ferraiuolo Gaetano, notaio residente nel comune di Rignano Garganico, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Bovino, stesso distretto.

Pepe Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia.

Metelli Adriano, notaio residente nel comune di Valguarnera Caropepe, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Calvisano, distretto notarile di Brescia.

Gandolfi Taveggi Alessandro, notaio residente nel comune di Ala, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Borgo Valsugana, stesso distretto.

Parola Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Garessio, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Villafalletto, stesso distretto.

Melegari Giovanna, notaio residente nel comune di Scilla, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Noceto, distretto notarile di Parma.

Semi Maria Luisa, notaio residente nel comune di Forno di Zoldo, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Venezia.

Miglietta Vincenzo, notaio residente nel comune di Minervino di Lecce, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Aradeo, stesso distretto.

Basile Anna Maria, notaio residente nel comune di Monforte San Giorgio, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina.

Missio Gian Paolo, notaio residente nel comune di Buia, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Tricesimo, stesso distretto.

(4821)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cepagatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Cepagatti (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.108.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4764)

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Belvedere Ostrense (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.700.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4767)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Santa Maria Nuova (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.997.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4769)

Autorizzazione al comune di Nereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Nereto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.251.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4765)

Autorizzazione al comune di Colledimezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Colledimezzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.708.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4766)

Autorizzazione al comune di Monteroberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Monteroberto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.931.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4768)

Autorizzazione al comune di Magliano di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.393.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4770)

Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.550.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4771)

Autorizzazione al comune di Montedinove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Montedinove (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.968.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4772)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1968 al 30 giugno 1968, a norma dei Regolamenti CEE n 683/68, n. 712/68 e n 730/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento CEE n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M).

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
			Paesi terzi			S.A.M.A e P.T.O.M.		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-6-68 all'11-6-68	dal 12-6-68 al 14-6-68	dal 15-6-68 al 30-6-68	dal 1°-6-68 all'11-6-68	dal 12-6-68 al 14-6-68	dal 15-6-68 al 30-6-68
ex 07.06 B	02 05	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci . . .	465,625	465,625	465,625	390,625	390,625	390,625
ex 11.01 C		Farine d'orzo o d'avena:						
		- di orzo:						
	13 19	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %	4.967,50	4.967,50	4.967,50	4.655,00	4.655,00	4.655,00
	14 20	- - altre	2.794,375	2.794,375	2.794,375	2.638,125	2.638,125	2.638,125
		- di avena:						
	23	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %	4.186,875	4.186,875	4.186,875	3.874,375	3.874,375	3.874,375
	24	altre	2.351,875	2.351,875	2.351,875	2.195,625	2.195,625	2.195,625
11.01 D	17	Farina di riso	156,25	156,25	156 25	zero	zero	zero
11.01 E		Farine di cereali, altre:						
		di granturco:						
	26 31 36	- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5 %	4.955 ·625	4.955,625	4.955,625	4.643,125	4.643,125	4.643,125
	27 32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 4 %	3.096,875	3.096.875	3.096,875	2.940,625	2.940,625	2.940,625
	29 34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4 % . . .	2.787,50	2.787,50	2.787,50	2.631,25	2.631,25	2.631,25
		- di grano saraceno:						
	40	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	41	- - altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	42	- di miglio o di panico	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.485,00	2.485,00	2.485,00
	44	- di sorgo o di durra	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.531,25	2.531,25	2.531,25
	43 47	- di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1º-6-68 all'11-6-68	Paesi terzi dal 12-6-68 al 14-6-68	Paesi terzi da 15-6-68 a 30-6-68	S.A.M.A e P.T.O.M. dal 1º-6-68 all'11-6-68	S.A.M.A e P.T.O.M. al 12-6-68 al 14-6-68	S.A.M.A e P.T.O.M. dal 15-6-68 al 30-6-68
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi):						
		I. di frumento:						
	026 075 076 002	- cereali mondati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	5.087,50	5.295,00	5.087,50	4.931,25	5.138,75	4.931,25
	030 085 086 004	- cereali perlati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	6.088,125	6.338,125	6.088,125	5.931,875	6.181,875	5.931,875
	031 096 097 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	3.938,125	4.097,50	3.938,125	3.781,875	3.941,25	3.781,875
		- fiocchi di frumento o di spelta o di frumento segalato:						
	033 108 109 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	6.986.25	7.267,50	6.986,25	6.673,75	6.955,00	6.673,75
	036 120 121 019	- - altri	3.938,125	4.097,50	3.938,125	3.781,875	3.941,25	3.781,875
		II di segala:						
		- semole e semolini:						
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	5.473,75	5.473,75	5.473,75	5.161,25	5.161,25	5.161,25
	039	- - altri	3.081,25	3.081,25	3.081,25	2.925,00	2.925,00	2.925,00
	040	- cereali mondati	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.813,75	3.813,75	3.813,75
	042	- cereali perlati	4.744,375	4.744,375	4.744,375	4.588,125	4.588,125	4.588,125
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	3.081,25	3.081,25	3.081,25	2.925,00	2.925,00	2.925,00
		- fiocchi:						
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	5.473,75	5.473,75	5.473,75	5.161,25	5.161,25	5.161,25
	048	- - altri	3.081,25	3.081,25	3.081,25	2.925,00	2.925,00	2.925,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-6-68 all'11-6-68	Paesi terzi dal 12-6-68 al 14-6-68	Paesi terzi dal 15-6-68 al 30-6-68	S.A.M.A e P.T.O.M. dal 1°-6-68 all'11-6-68	S.A.M.A e P.T.O.M. dal 12-6-68 al 14-6-68	S.A.M.A e P.T.O.M. dal 15-6-68 al 30-6-68
11.02 (segue)		III. di altri cereali:						
		a. fiocchi di orzo e di avena:						
		- di orzo:						
	050	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	5.485,00	5.485,00	5.485,00	5.172,50	5.172,50	5.172,50
	052	- - altri	2.794,375	2.794,375	2.794,375	2.638,125	2.638,125	2.638,125
		- di avena:						
	054	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	4.617,50	4.617,50	4.617,50	4.305,00	4.305,00	4.305,00
	056	- - altri	2.351,875	2.351,875	2.351,875	2.195,625	2.195,625	2.195,625
		b. altri:						
		- semole e semolini:						
		- - di orzo:						
	059	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	4.967,50	4.967,50	4.967,50	4.655,00	4.655,00	4.655,00
	061	- - - altri	2.794,375	2.794,375	2.794,375	2.638,125	2.638,125	2.638,125
		- - di avena:						
	062	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	4.186,875	4.186,875	4.186,875	3.874,375	3.874,375	3.874,375
	063	- - - altri	2.351,875	2.351,875	2.351,875	2.195,625	2.195,625	2.195,625
		- - di granturco:						
	ex 064	- - - il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5%	4.955,625	4.955,625	4.955,625	4.643,125	4.643,125	4.643,125
	ex 064	- - - il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5% destinati all'industria della birra (1)	1.987,50	1.987,50	1.987,50	1.675,00	1.675,00	1.675,00
	065	- - - il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 4%	3.096,875	3.096,875	3.096,875	2.940,625	2.940,625	2.940,625
	066	- - - il cui tenore in materie grasse è superiore al 4%	2.787,50	2.787,50	2.787,50	2.631,25	2.631,25	2.631,25
	067	- - di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- - di grano saraceno:						
	068	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	069	- - - altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	070	- - di miglio o di panico	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.485,00	2.485,00	2.485,00
	072	- - di sorgo o di durra	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.531,25	2.531,25	2.531,25
	071 073	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi al 1º-6-68 all'11-6-68	Paesi terzi al 12-6-68 al 14-6-68	Paesi terzi dal 15-6-68 al 30-6-68	S.A.M.A e P.T.O.M. dal 1º-6-68 all'11-6-68	S.A.M.A e P.T.O.M. dal 12-6-68 al 14-6-68	S.A.M.A e P.T.O.M. al 15-6-68 al 30-6-68
11.02 (segue)		- cereali mondati:						
	015 016 017 018 074	- - di orzo	4.294,375	4.294,375	4.294,375	4.138,125	4.138,125	4,138,125
		- - di avena:						
	ex 083	- - - avena spuntata	2.351,875	2.351,875	2.351,875	2.195,625	2.195,625	2.195,625
	077	- - - altri	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.443,75	3.443,75	3.443,75
	078	- - di granturco	4.283,125	4.283,125	4.283,125	4.126,875	4.126,875	4.126,875
	079	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	080	- - di miglio o di panico	4.054,375	4.054,375	4.054,375	3.898,125	3.898,125	3.898,125
	082	- - di sorgo o di durra	4.127,50	4.127,50	4.127,50	3.971,25	3.971,25	3.971,25
	081 ex 083	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- cereali perlati:						
	049	- - di orzo	6.778,125	6.778,125	6.778,125	6.465,625	6.465,625	6.465,625
	087	- - di avena	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.443,75	3.443,75	3.443,75
	088	- - di granturco	4.283,125	4.283,125	4.283,125	4.126,875	4.126,875	4.126,875
	089	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	090	- - di miglio o di panico	4.054,375	4.054,375	4.054,375	3.898,125	3.898,125	3.898,125
	092	- - di sorgo o di durra	4.127,50	4.127,50	4.127,50	3.971,25	3.971,25	3.971,25
	091 ex 095	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	051	- - di orzo	2.794,375	2.794,375	2.794,375	3.638,125	2.638,125	2.638,125
	ex 098	- - di avena	2.351,875	2.351,875	2.351,875	2.195,625	2.195,625	2.195,625
	099	- - di granturco	2.787,50	2.787,50	2.787,50	2.631,25	2.631,25	2.631,25
	100	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	101	- - di miglio o di panico	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.485,00	2.485,00	2.485,00
	103	- - di sorgo o di durra	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.531,25	2.531,25	2.531,25
	102 ex 105	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- fiocchi:						
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%:						
	110	- - - di granturco	4.955,625	4.955,625	4.955,625	4.643,125	4.643,125	4.643,125
	115	- - - di riso	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	111	- - - di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	112	- - - di miglio o di panico	4.697,50	4.697,50	4.697,50	4.385,00	4.385,00	4.385,00
	114	- - - di sorgo o di durra	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.467,50	4.467,50	4.467,50
	113 117	- - - di scagliola o di altri cereali	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-6-68 all'11-6-68	Paesi terzi dal 12-6-68 al 14-6-68	Paesi terzi dal 15-6-68 al 30-6-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-6-68 all'11-6-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 12-6-68 al 14-6-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 15-6-68 al 30-6-68
11.02 (segue)		- - altri:						
	122	- - - di granturco	2.787,50	2.787,50	2.787,50	2.631,25	2.631,25	2.631,25
	127	- - - di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	123	- - - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	124	- - - di miglio o di panico	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.485,00	2.485,00	2.485,00
	126	- - - di sorgo o di durra	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.531,25	2.531,25	2.531,25
	125 129	- - - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. germi di cereali, anche sfarinati:						
	131 132 134	- di frumento o di spelta o di frumento segalato	3.093,125	3.210,625	3.093,125	2.780,625	2.898,125	2.780,625
	135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	2.246,875	2.246,875	2.246,875	1.934,375	1.934,375	1.934,375
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
		A. di manioca:						
	01 02	- denaturati	621,875	621,875	621,875	353,125	353,125	353,125
	03	- non denaturati	2.560,625	2.560,625	2.560,625	1.385,625	1.385,625	1.385,625
		B. altri:						
	06 09	- denaturati	621,875	621,875	621,875	353,125	353,125	353,125
	07 10	- non denaturati	2.560,625	2.560,625	2.560,625	1.385,625	1.385,625	1.385,625
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		- non torrefatto:						
		- - di frumento:						
	15	- - - presentato sotto forma di farina	7.161,875	7.440,00	7.161,875	6.599,375	6.877,50	6.599,375
	18	- - - altro	5.493,75	5.701,25	5.493,75	4.931,25	5.138,75	4.931,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-6-68 all'11-6-68	Paesi terzi dal 12-6-68 al 14-6-68	Paesi terzi dal 15-6-68 al 30-6-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-6-68 all'11-6-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 12-6-68 al 14-6-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 15-6-68 al 30-6-68
11.07 (segue)		- - di orzo:						
	21	- - - presentato sotto forma di farina	5.166,25	5.166,25	5.166,25	4.603,75	4.603,75	4.603,75
	24	- - - altro	4.002,50	4.002,50	4.002,50	3.440,00	3.440,00	3.440,00
		- - altro:						
	27	- - - presentato sotto forma di farina	5.166,25	5.166,25	5.166,25	4.603,75	4.603,75	4.603,75
	30	- - - non nominato	4.002,50	4.002,50	4.002,50	3.440,00	3.440,00	3.440,00
		- torrefatto:						
	02 09	- - di frumento	6.309,375	6.551,25	6.309,375	5.746,875	5.988,75	5.746,875
	03 10	- - di orzo	4.571,25	4.571,25	4.571,25	4.008,75	4.008,75	4.008,75
	07 13	- - altro	4.571,25	4.571,25	4.571,25	4.008,75	4.008,75	4.008,75
11.08-A		Amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.560,625	2.560,625	2.560,625	1.498,125	1.498,125	1.498,125
		II. fecola di patate:						
	02 03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	2.560,625	2.560,625	2.560,625	1.498,125	1.498,125	1.498,125
	04 07	- altra	2.560,625	2.560,625	2.560,625	1.498,125	1.498,125	1.498,125
	08	III. di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero
		IV. altri:						
		- di cereali:						
	09	- - di frumento	2.910,625	3.254,375	2.910,625	1.848,125	2.191,875	1.848,125
	12	- - altri	2.560,625	2.560,625	2.560,625	1.498,125	1.498,125	1.498,125
	13 16	- non nominati	2.560,625	2.560,625	2.560,625	1.316,875	1.316,875	1.316,875
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
	02 07	- di frumento tenero	12.735,00	13.360,00	12.735,00	3.360,00	3.985,00	3.360,00
	05 10	- altri	11.236,25	11.236,25	11.236,25	1.861,25	1.861,25	1.861,25
17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:						
	ex 16 ex 19 23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.954,375	6.954,375	6.954,375	1.954,375	1.954,375	1.954,375

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-6-68 all'11-6-68	Paesi terzi dal 12-6-68 al 14-6-68	Paesi terzi dal 15-6-68 al 30-6-68	S.A.M.A e P.T.O.M. dal 1°-6-68 all'11-6-68	S.A.M.A e P.T.O.M. dal 12-6-68 al 14-6-68	S.A.M.A e P.T.O.M. dal 15-6-68 al 30-6-68
17.02 B (segue)	ex 16 ex 19 24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	4.935,625	4.935,625	4.935,625	1.498,125	1.498,125	1.498,125
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:						
		A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:						
		I. di cereali:						
		- di granturco o di riso:						
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 %	924,375	924,375	924,375	924,375	924,375	924,375
		- - altri:						
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % e che ha subito un processo di denaturazione	1.478,75	1.473,75	1.478,75	1.478,75	1.478,75	1.478,75
	10 27 34	- - - non nominati	2.957,60	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50
		- di altri cereali:						
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, ugualet o superiore all'1,5 %	739,375	739,375	739,375	739,375	739,375	739,375
	03 38	- - altri	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50
		B. altri:						
		I. di cereali:						
	45	- di granturco o di riso	924,375	924,375	924,375	924,375	924,375	924,375
		- di altri cereali:						
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %	739,375	739,375	739,375	739,375	739,375	739,375
	48	- - altri	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le Finanze.

Rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° dicembre 1967 al 31 dicembre 1967, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 937/67, n. 942/67, n. 972/67, n. 1000/67, n. 1056/67 e n. 1066/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d)* del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c)* del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 15 febbraio 1969, le aliquote dei prelievi sotto indicati devono leggersi come segue:

pagina 979 « semole e semolini, di avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso », in importazione dai Paesi terzi: per il 28 dicembre 1967 leggere 4.400,625 anzichè 4.440,625;

pagina 980 « fiocchi, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso, di sorgo o di durra », in importazione da S.A.M.A. e P.T.O.M.: per il periodo dal 9 dicembre 1967 al 14 dicembre 1967 leggere 3.535,00 anzichè 2.355,00

(2506)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione della superficie dell'oasi di protezione e rifugio per la fauna « Punte Alberete », in comune di S. Alberto

Con decreto ministeriale 14 maggio 1969, la superficie dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria, costituita fino a nuova disposizione ai sensi dell'art. *67-bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, in territorio « Punte Alberete » in comune di S. Alberto (Ravenna), viene ridotta da ha. 457 ad ha. 186, di cui ha. 144 di proprietà comunale ed ha. 42 del demanio dello Stato.

I confini dell'oasi anzidetta, meglio specificati nei documenti agli atti, sono, pertanto, così delimitati:

est: strada Romea nuova;
sud: scolo Fossatone;
ovest: confini proprietà cooperativa braccianti S. Alberto;
nord: fiume Lamone.

(4750)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 4 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627 —	627,30	627,60	627,35	627,40	627 —	627,35	627,35	627 —	627 —
$ Can.	581,80	582 —	581,25	581,85	582,10	581,80	581,80	581,85	581,80	581,80
Fr. Sv.	145,18	145,25	145,15	145,20	145,10	145,18	145,27	145,20	145,18	145,18
Kr. D.	83,29	83,30	83,45	83,36	83,55	83,29	83,35	83,36	83,29	83,29
Kr. N.	87,82	87,85	88 —	87,89	88,15	87,82	87,95	87,89	87,82	87,82
Kr. Sv.	121,29	121,35	121,30	121,30	121,40	121,29	121,32	121,30	121,29	121,29
Fol.	172,03	172,10	172,10	172,065	172 —	172,03	172,09	172,065	172,03	172 —
Fr. B.	12,47	12,495	12,4850	12,4840	12,48	12,47	12,4825	12,4840	12,47	12,47
Franco francese	126,09	126,20	126,32	126,18	126,20	126,09	126,22	126,18	126,09	126,10
Lst.	1499,60	1500 —	1499,75	1499,40	1499,25	1499,40	1499,50	1499,40	1499,60	1499,30
Dm. occ.	156,76	156,85	156,80	156,805	156,70	156,76	156,83	156,805	156,76	156,75
Scell. Austr.	24,24	24,25	24,2650	24,2630	24,20	24,24	24,2625	24,2630	24,24	24,24
Escudo Port.	22,04	22 —	22,09	22,03	22,05	22,04	22,04	22,03	22,04	22,04
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,96	8,9585	9 —	8,96	8,96	8,9585	8,96	8,96

Media dei titoli del 4 giugno 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,30
» 5 % (Ricostruzione)	98,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,35
» 5 % (Beni Esteri)	96,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,35
» » » » 1968-83	101,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,35
1 Dollaro canadese	581,825
1 Franco svizzero	145,235
1 Corona danese	83,355
1 Corona norvegese	87,92
1 Corona svedese	121,31
1 Fiorino olandese	172,077
1 Franco belga	12,483
1 Franco francese	126,205
1 Lira sterlina	1499,45
1 Marco germanico	156,817
1 Scellino austriaco	24,263
1 Escudo Port.	22,035
1 Peseta Sp.	8,959

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 Mod. 241 D.P. — Data: 24 ottobre 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Campobasso — Intestazione: Napoletano Anna maritata Evangelista e dott. Evangelista Domenico — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 38.700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 maggio 1969

(4589)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di zone di terreno in comune di Naturno

Con decreto 3 febbraio 1969, n. 1457 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di zone di terreno costituente il vecchio alveo del rio Muhlbach, segnato nel catasto del comune di Naturno (Bolzano) al foglio 13, mappali 3385/1 (Ha. 0.01.77); al foglio 14 mappali 3385/2 (Ha. 0.11.70); 3385/3 (Ha. 0.26.16); 3385/4 (Ha. 0.06.45) e 3385/6 (Ha. 0.09.44) di complessivi Ha. 0.55.52 ed indicate nella planimetria rilasciata il 16 febbraio 1968, in scala 1:2880 dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4797)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Zanè

Con decreto 17 febbraio 1969, n. 1322 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Rostone, in comune di Zanè (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo - Sezione unica - al foglio n. 8, mappale 601 ½ della superficie di mq. 188 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 novembre 1966 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4798)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Camisano Vicentino, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 6 maggio 1969 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Camisano Vicentino (Vicenza), il sig. cav. uff. dott. Luigi Cavalloni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è stato nominato presidente del comitato stesso.

(4629)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a dieci posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

Le prove scritte del concorso a dieci posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili, indetto il 24 gennaio 1969, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 9 e 10 ottobre 1969.

(4830)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e a tre borse di perfezionamento all'estero, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali di istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1969 un concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi di insegnamento approvati con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1963, n. 1759, nonchè con i decreti ministeriali 21 luglio 1966, 8 agosto 1966 e 14 gennaio 1967.

Si debbono intendere per materie tecniche tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica, divisione I, e deve pervenire, per via gerarchica, al Ministero entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato o non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto-legge 29 maggio 1947, n. 690. La esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato allo esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengono presi in esame.

Il capo dell'istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1968/69 e con le particolari modalità che per ciascuno la commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica data, dopo l'ingresso dell'interessato nella azienda e nell'istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto in unica rata entro 10 giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa, di una dichiarazione con la quale si impegna a restituire lo intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica della provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente della azienda o dell'istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda o nella istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 690.000 gravera sul cap. 2053 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1969

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1969
Registro n. 46 Pubblica istruzione, foglio n. 346

(4805)

Concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici ed istituti magistrali, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1968.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 concernente le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, uno per esami e titoli e l'altro per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1968, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio della carriera di appartenenza; di cui alla tabella *B* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165

Materie o grupp. di materie	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
Ginnasi superiori		
1. Materie letterarie	59	31
Licei classici		
2. Lettere italiane e latine	21	17
3. Lettere latine e greche	25	14
4 Storia e filosofia	42	10
5. Storia dell'arte	6	2
6. Matematica e fisica	40	10
7. Scienze naturali, chimica e geografia	9	2
Licei scientifici		
8. Lettere italiane e latine	21	17
9. Storia e filosofia	26	5
10. Matematica e fisica	20	7
11. Scienze naturali, chimica e geografia	9	1
12. Lingua straniera: francese	11	1
12. Lingua straniera: inglese	16	3
12. Lingua straniera: tedesco	3	2
12. Lingua straniera: spagnolo	—	1
13. Disegno	1	3
Istituti magistrali		
14. Lettere italiane e storia	21	10
15. Lettere latine e storia	29	9
16. Filosofia e pedagogia	42	5
17 Matematica e fisica	38	7
18. Scienze naturali, chimica e geografia	17	1
19. Disegno	1	3
20. Musica e canto	1	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli (Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Al concorso per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1968 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità, richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1965-66, 1966-67 e 1967-68 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso della anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

I professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti hanno preso parte ai precedenti analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito non possono partecipare al presente concorso.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche i professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, prendono parte all'analogo concorso per esami e titoli (passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1967.

La loro ammissione al presente concorso sarà però disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito relativa al concorso per i posti disponibili alla predetta data del 1° ottobre 1967. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli (Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1968 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che alla data stessa siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1965-66, 1966-67 e 1967-68 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione della domanda, titoli e documenti Prove e diario di esami (Commissioni)

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7 debbono pervenire con raccomandata insieme con i titoli ed i documenti direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale della istruzione classica, ufficio concorsi per merito distinto), entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami e titoli si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o grafica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta per difetto dei requisiti prescritti anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte o grafiche che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Nel concorso per esami e titoli l'esame consta di una prova scritta o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1968 e comprende, nei concorsi indicati in calce alla tabella anzidetta, anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati e le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica, abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco firmato dal presidente e dal segretario è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli dispone ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1968, sarà effettuata in conformità delle annesse tabelle numeri 1, 2, 3 e 4, approvate con decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove

di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove d'esame una votazione non inferiore a otto decimi e con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n 1743, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1968.

Art. 7.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1. Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 400 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione classica, ufficio concorsi per merito distinto, gli aspiranti indicheranno:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1968 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1968;

h) l'indirizzo, ben chiaro, al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, di documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

2. I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

3. Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio, in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1965-66, 1966-67 e 1967-68 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciata dal provveditore agli studi in carta legale di data non anteriore al 1° ottobre 1968, dalla quale, in particolare, risultino gli estremi dei provvedimenti e la decorrenza dei passaggi alla 2ª e 3ª classe di stipendio;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute.

I candidati che partecipano ai concorsi per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per l'ammissione ai precedenti concorsi di merito distinto per esami (per il passaggio alla 3ª classe di stipendio);

d) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

e) un elenco in duplice copia dei titoli di servizio e culturali e ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda numerati in ordine progressivo;

f) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, da presentarsi in unico esemplare. Le opere manoscritte e dattilografate non saranno prese in considerazione. Per le pubblicazioni in collaborazione la parte curata dal candidato deve risultare da formale dichiarazione dei coautori.

I titoli valutabili, specificati dalle tabelle annesse debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1968 e devono essere esibiti in originale o in copia autenticata.

Non è ammesso riferimento, tranne che per i candidati che hanno chiesto di partecipare anche ai precedenti concorsi per merito distinto e non ne abbiano ottenuto ancora la restituzione, a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri e uffici, o a titoli di merito risultanti indirettamente da atti, dell'amministrazione. Dai certificati attestanti il servizio e gli incarichi, rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata, la natura degli incarichi svolti nonchè la qualifica per ogni anno conseguita. I certificati attestanti i risultati dei concorsi e degli esami di Stato, ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino apposito certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, e qualora abbiano sostenuto le prove e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in ordine alla procedura ed all'esito dei concorsi.

Le pubblicazioni dovranno essere ritirate direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta entro un mese dai termini sopradetti.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi di merito distinto, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 400 al Ministero della pubblica istruzione, Direzione classica, ufficio concorsi merito distinto, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 400 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1969
Registro n. 24 Pubblica istruzione, foglio n. 149

Tabella annessa al bando dei concorsi per merito distinto riservati ai professori degli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
1. Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ruolo corrispondente del ginnasio	Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa greca, con commento, in italiano, relativo alla struttura sintattica e allo stile del testo.
2. Lettere italiane e latine . .	Ruolo corrispondente del liceo classico	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
3. Lettere latine e greche . .	Idem.	Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa o poesia greca con illustrazione, particolarmente di carattere storico letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo e, se trattasi di poesia, con commento di carattere metrico.
4. Storia e filosofia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
5. Storia dell'arte	Idem.	Prova scritta: illustrazione critica di un'opera o di un gruppo di opere, a scelta del candidato, su tre temi proposti dalla commissione.
6. Matematica e fisica	Idem.	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
7. Scienze naturali, chimica e geografia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia e alla geologia.
8. Lettere italiane e latine . .	Ruolo corrispondente del liceo scientifico	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
9. Storia e filosofia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
10. Matematica e fisica	Idem.	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
11. Scienze naturali, chimica e geografia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
12. Lingua straniera { francese, inglese, tedesco, spagnolo }	Idem.	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, nella lingua straniera cui si riferisce il concorso, di un argomento letterario.
13. Disegno	Idem.	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
14. Lettere italiane e storia . .	Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
15. Lettere latine e storia . . .	Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura latina con relativo inquadramento storico, o di un argomento di storia, a scelta del candidato. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
16. Filosofia e pedagogia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione relativi uno alla filosofia e uno alla pedagogia.
17. Matematica e fisica	Idem.	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
18. Scienze naturali, chimica e geografia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
19. Disegno	Idem.	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
20. Musica e canto corale . . .	Idem.	Prova scritta: composizione di un madrigale a quattro voci miste in stile contrappuntistico su tema e parole date.

Note:

a) la scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo;

b) la lezione comprende un saggio di revisione e classificazione di elaborati nei concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19; e per i concorsi di cui ai numeri 6, 7, 10, 11, 17 e 18 le necessarie dimostrazioni sperimentali.

Il Ministro: SCAGLIA

TABELLA N. 1

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per esami e titoli riservati agli insegnanti di ruolo A.

A) Titoli di servizio (massimo punti 15)

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di otto anni): punti 1, fino a punti 8

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole d'istruzione secondaria o artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside: punti 0,5, fino a . » 4

3) per ogni anno di appartenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a . » 1,6

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a » 2,4

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico, per ogni corso: fino a punti 1 e fino a un massimo di » 2

6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a » 4

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc) specificato è attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . . punti 2

B) Titoli di cultura (massimo punti 10)

1) libera docenza, per ciascuna punti 1,50, fino a . . . . » 3

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 2

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 5

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a . . . . » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazioni post-universitari previsti dagli statuti delle università . . . . » 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di grado pari a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 2, fino a . . . . » 4

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di II grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 1, fino a . . . » 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 1

9) risultato conseguito in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito per ciascuna punti 1), fino a . punti 2

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di primo grado.

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . » 2

TABELLA N. 2

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per soli titoli riservati agli insegnanti di ruolo A

A) Titoli di servizio (massimo punti 50)

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli d'insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside: punti 0,5, fino a » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a » 3,2

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a » 4,8

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 e fino a un massimo di » 4

6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza: per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato o attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . » 5

B) Titoli di cultura (massimo punti 50)

1) libera docenza, per ciascuna: punti 4,50, fino a » 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 » 6

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a » 20

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a » 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università » 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di pari grado a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 4, fino a » 8

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di II grado e per la cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 2, fino a » 4

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1, fino a » 2

9) risultato conseguito in precedenti concorsi di merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito) un decimo della votazione complessiva del risultato migliore fino a . . . . . » 10

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnamenti di scuole o istituti di I grado.

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . . punti 6

TABELLA N. 3

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per esami e titoli, riservati agli insegnanti di ruolo B.

A) Titoli di servizio (massimo punti 15)

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di 5 anni): punti 1,5, fino a . . . . . . punti 7,5

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,6, fino a . »

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente); punti 0,3, fino a . . . . » 1,5

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,4, fino a » 2

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino a un massimo di . » 2

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a . . . . . » 2,5

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato o attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . » 2

B) Titoli di cultura, massimo punti 10)

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1 50, fino a . . . . » 3

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 1,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico); fino a . . . . » 5

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a . . . . . . » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a . . . . » 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami e per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 2, fino a » 4

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 1, fino a » 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 1

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna: punti 1, fino a . » 2

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale, fino a . . » 3

TABELLA N. 4

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per soli titoli, riservati agli insegnanti di ruolo B

A) Titoli di servizio (massimo punti 50)

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,5, fino a » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a . » 3,2

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a » 4,8

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino ad un massimo » 4

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . » 5

B) Titoli di cultura (massimo punti 50)

1) libera docenza: per ciascuna punti 4,50, fino a » 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 » 4,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a » 20

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a » 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a » 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami o per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 4, fino a » 8

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 2, fino a » 4

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 2, fino a » 4

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (un decimo della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito, per l'inclusione nella relativa graduatoria di merito), fino a . » 10

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale, fino a . . . » 8

Il Ministro: SCAGLIA

(4715)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1968, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Tozzi dott. Osvaldo, consigliere di Stato.

Componenti:

Spasiano dott. Sergio, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e personale;

Maietta dott. Antonio, vice prefetto in servizio al Ministero;

Pino prof. Augusto, ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università di Perugia;

Penso prof. Girolamo, libero docente di diritto e procedura penale presso l'Università di Messina.

Il direttore di sezione dott. Filippo Pavone, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 1.500.000 sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1969

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1969
Registro n. 11 Interno, foglio n. 133

(4741)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro.

Il supplemento straordinario al n. 5 (maggio 1969) del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 1° marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1969, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 294, che approva le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 17 novembre 1967.

(4801)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1968 avranno luogo in Roma, nei locali della Pontificia Università « S. Tommaso », largo Angelicum n. 1 (angolo via Panisperna - salita del Grillo), alle ore 8, dei giorni ventitre, ventiquattro e venticinque giugno 1969.

(4823)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e meteorologia nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della marina.

La prova scritta del concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e meteorologia nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della marina, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1968, avrà luogo a Genova presso la sede dell'Istituto idrografico della marina il 20 giugno 1969, con inizio alle ore 9.

(4832)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visti i decreti n. 298/sanità dd. 13 marzo 1968 e 2497/sanità dd. 22 ottobre 1968 del medico provinciale di Gorizia, con i quali è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Gorizia al 30 novembre 1967, è costituita come segue:

residente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Piccoli dott Federico, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Cazzola prof. Renato, primario medico dell'ospedale civile di Gorizia;

Zilli prof. Luigino, primario chirurgo dell'ospedale civile di Monfalcone;

Salvaterra dott. Luigi, direttore di sezione presso la prefettura di Gorizia;

Giacconi dott. Felice, medico condotto del comune di Ronchi dei Legionari.

Segretario:

Iori dott. Renato, consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Gorizia presso l'ospedale civile e inizierà i suoi lavori non prima del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Trieste, addì 3 febbraio 1969

L'assessore: DEVETAG

(4690)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 03183 del 20 maggio 1968, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Considerato che, scaduti i termini del bando, occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'ordine dei medici della provincia di Lecce e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

De Carlo dott. Pasquale, vice prefetto della prefettura di Lecce.

Componenti:

Rubino dott. Vito, medico provinciale di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lecce;

Quarta dott. Nicola, direttore di sezione della prefettura di Lecce;

Raho dott. Angelo, specialista in ostetricia e ginecologia;

Mazzotta dott. Giuseppe, specialista in ostetricia e ginecologia;

De Giovanni Luigia Maria, ostetrica condotta del comune di Lecce.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lecce.

La commissione, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e dei comuni interessati.

Lecce, addì 19 maggio 1969

Il medico provinciale: MAGLIARI

(4692)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11617 del 21 novembre 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di S. Cataldo e di S. Caterina Villarmosa;

Visti i propri decreti n. 3735 del 10 aprile 1968 e n. 418 dell'11 gennaio 1969, con i quali è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 2236 del 17 febbraio 1969, con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso sopradetto svolto dal 21 al 22 aprile 1969 e constatata la regolarità di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai comuni ed alle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di S. Cataldo e di S. Caterina Villarmosa:

Ingrao Giuseppe punti 145,367 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio e dei comuni interessati.

Caltanissetta, addì 17 maggio 1969

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di S. Cataldo e di C. Caterina Villarmosa;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alle assegnazioni delle sedi messe a concorso;

Considerato che dal decreto sopracitato si rileva che idoneo è stato dichiarato soltanto il candidato dott. Ingrao Giuseppe, nato a Milena il 18 maggio 1934 e residente a Recalmuto;

Ritenuto che dall'istanza di partecipazione al concorso si rileva che il dott Ingrao Giuseppe ha partecipato soltanto per la sede di S. Cataldo e che pertanto il concorso per la sede di S. Caterina Villarmosa è andato deserto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ingrao Giuseppe, nato a Milena il 18 maggio 1934, unico idoneo nel concorso di cui alla premessa, è dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di S. Cataldo.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza della nomina.

Il concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di S. Caterina Villarmosa è dichiarato deserto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio e dei comuni interessati.

Caltanissetta, addì 17 maggio 1969

Il medico provinciale: SCHILLACI

(4661)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Mirano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2927 del 6 maggio 1968, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Mirano;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visti gli articoli 9 e 54 del suddetto regio decreto 11 marzo 1935 nonchè l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sulla sede e la data delle prove di esame;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Venezia nonchè le terne proposte dall'ordine dei medici chirurghi e dal comune interessato;

Vista la deliberazione del comune di Mirano (Venezia) n. 198 del 3 aprile 1969 con la quale la giunta comunale ha provveduto a norma della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla segnalazione del sanitario di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, ispettore generale presso il Ministero della sanità.

Componenti:

de Gregorio dott. Bruno, direttore di sezione presso la prefettura di Venezia;

Vendramini prof. Renzo, direttore dell'istituto di igiene presso l'Università di Padova;

Fiaschi prof. Enrico, direttore dell'istituto di patologia medica presso l'Università di Padova;

Scerrino prof. Enrico, ispettore generale medico presso l'ufficio del medico provinciale di Trieste;

Pignataro dott. Filippo, ufficiale sanitario presso il comune di San Donà di Piave (Venezia).

Segretario:

Campoliti Giuseppe, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Venezia.

Le prove di esame avranno luogo in Venezia non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio nonchè all'albo pretorio della prefettura di Venezia e del comune di Mirano.

Venezia, addì 28 aprile 1969

Il medico provinciale: SIGGIA

(4605)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.